



COMUNICATO UFFICIALE N. 141

/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 30 Novembre 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;
Avv.Marco BELLINI BRESSI;Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO; Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Salvatore SCARFONE;
Dr.Vincenzo STELLA; Dr.Salvatore VENTORINO;Componenti
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LETTERESE/A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/09/2012 il sig.Giuseppe LETTERESE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE al pagamento in favore del sig.Giuseppe LETTERESE, della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico COLLETTA/A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/09/2012 il sig.Domenico COLLETTA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.REAL NOCERA SUPERIORE al pagamento in favore del sig.Domenico COLLETTO, della somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Davide Djily DIAW/A.S.D.SANVITESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/09/2012 il sig.Davide Djily DIAW, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €25,00 a prestazione relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata e non percepita di €2.000,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Davide Djily DIAW della somma di €2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviand copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MICIELI/A.S.D.SANVITESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/09/2012 il sig Mattia MICIELI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €27,50 a prestazione relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata e non percepita di €2.150,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANVITese CALCIO al pagamento in favore del sig. Mattia MICIELI della somma di €.2.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Simone Ennio GRANIERI/A.S.D.SANVITese CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/09/2012 il sig Simone Ennio GRANIERI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITese CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €.37,50 a prestazione relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata e non percepita di €.3.900,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANVITese CALCIO al pagamento in favore del sig. Simone Ennio GRANIERI della somma di €.3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele VISALLI/A.S.D.SANVITese CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/09/2012 il sig Daniele VISALLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITese CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €.37,50 a prestazione relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata e non percepita di €.3.900,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANVITese CALCIO al pagamento in favore del sig. Daniele VISALLI della somma di €.3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo SEMERARO/U.S.COLOGNESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2012 il sig.Leonardo SEMERARO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.CALCIO COLOGNESE al pagamento in favore del sig.Leonardo SEMERARO della somma di €.7.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio IPPOLITO/A.S.D.VALLEE D'AOSTE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/09/2012 il sig. Alessio IPPOLITO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.VALLEE D'AOSTE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.5.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanenti somma di €.2.250,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. VALLEE D'AOSTE al pagamento in favore del sig.Alessio IPPOLITO della somma di €.2.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso BARBETTA/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/09/2012 il sig.Tommaso BARBETTA si rivolgeva questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.9.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €3.840,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.760,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig Tommaso BARBETTA della somma di €5.760,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro DEL GENIO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/09/2012 il sig.Alessandro DEL GENIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12 Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore del sig.Alessandro DEL GENIO della somma di €2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo Giuseppe SICLARI/F.C.CASERTANA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2012 il sig. Angelo Giuseppe SICLARI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C. CASERTANA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €8.490,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.510,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.CASERTANA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Angelo Giuseppe SICLARI della somma di €.6.510,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Valerio CATALETTO/A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/09/2012 il sig. Valerio CATALETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l. al pagamento in favore del sig. Valerio CATALETTO della somma di €.4.000,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Giuliano STHEINHAUS/A.S.D.ITALA SAN MARCO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/09/2012 il sig. Giuliano STHEINHAUS, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ITALA SAN MARCO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.500,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ITALA SAN MARCO al pagamento in favore del sig. Giuliano STHEINHAUS della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Friuli V.Giulia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Michele VANO/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo datato 22.06.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Vano Michele chiedeva la condanna della ASD Isernia F.C. al pagamento della somma di € 1.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 20.07.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto del reclamo presentato, assumendone l'infondatezza per intervenuto soddisfacimento del credito vantato. All'udienza del 21.09.2012 la CAE disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 12.10.2012 al fine di acquisire documentazione relativa alla spedizione del reclamo alla società controinteressata ed all'effettivo ricevimento da parte di quest'ultima, in modo tale da vagliare la tempestività della sua costituzione.

Sulla base della produzione documentale dell'avviso di ricevimento emergeva che il reclamo veniva ricevuto dalla società controinteressata in data 26.06.2012, mentre il deposito delle controdeduzioni avveniva in data 20.07.2012. Pertanto sulla base della previgente disciplina normativa (art. 21 bis Reg. LND) la costituzione della società controinteressata avveniva oltre il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento del reclamo. Ne discende quindi l'inammissibilità della costituzione con il conseguente accoglimento del reclamo proposto dal calciatore

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando ASD Isernia F.C. a corrispondere al sig. Cusano Fabio la somma di € 1.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone, la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 20 Dicembre 2012

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio